CAMERA DEI DEPUTATI N. 2297-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **MARCHETTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MORO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(BOSCO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(MAGRÌ)

nella seduta del 4 febbraio 1970

—

Adesione alla Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale scientifico, adottata a Bruxelles l'11 giugno 1968 e sua esecuzione

Presentata alla Presidenza il 27 novembre 1970

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge propone l'adesione dell'Italia alla Convenzione elaborata dal Consiglio di cooperazione doganale con il concorso dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), adottata a Bruxelles l'11 giugno 1968. Questo nuovo strumento internazionale, che amplia l'Accordo di Lake Success (N.Y.) del 22 novembre 1950, impegna i paesi contraenti a realizzare la diffusione delle attività intellettuali superando ostacoli che si oppongono a una collaborazione internazionale sempre più intensa specialmente nel campo scientifico. Il nuovo accordo allarga l'impegno a non applicare i dazi doganali per l'importazione definitiva di materiale scientifico destinato alla ricerca pura o all'insegnamento: 1) a strumenti, apparecchi, macchine e loro accessori « utilizzati » in « stabilimenti approvati »,

scientifici o di insegnamento, pubblici o privati, con finalità essenzialmente non lucrativa, che ottengano il benestare dell'autorità competente temporaneo o definitivo salvo revoca; 2) all'importazione temporanea (per mesi sei prorogabili) con agevolazioni non solo di esenzione doganale, ma di tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni gravanti sui generi importati, esclusi i costi dei servizi resi, consigliando un semplice impegno scritto come garanzia; 3) agli accessori, alle parti di ricambio e a certi utensili utilizzati nei lavori di ricerca o d'insegnamento.

Il materiale scientifico di cui è stata concessa l'introduzione temporanea dovrà essere riesportato entro sei mesi (con possibilità di variazione di tale termine), a meno che non perisca o sia danneggiato per qualche incidente ovvero ne sia richiesta l'importazione definitiva; in quest'ultimo caso dovranno essere osservate le condizioni e le formalità previste dalle leggi e dai regolamenti del Paese, in cui è stata compiuta l'operazione.

Le nuove norme sono apparse necessarie dallo studio e dall'esperienza degli organismi internazionali preposti per il vertiginoso e intenso sviluppo degli scambi e per il prezioso risultato della più tempestiva conoscenza, anche per breve temporaneo utilizzo, di strumenti e materiali scientifici. Le limitazioni, le salvaguardie, le verifiche, le restrizioni, le sanzioni, le sospensioni o le revoche previste dai vari articoli alla competenza delle autorità dei paesi contraenti permettono di colpire eventuali abusi.

L'estensione territoriale e la durata (illimitata salvo disdetta), le contestazioni e le controversie (risolte a mezzo di raccomandazioni delle parti contraenti, preventivamente accettabili dalle parti in causa), le forme di adesione, l'entrata in vigore sono previste e codificate nei vari articoli della Convenzione. La clausola contenuta nell'articolo 24 che non ammette nessuna riserva nei riguardi della Convenzione stessa è ampiamente giustificata dalle limitazioni facoltative concesse dall'articolo 3 e dalla sospensione prevista con la clausola speciale prevista dall'articolo 4.

Il relatore, conformemente alla delibera della Commissione affari esteri, invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge che autorizza l'adesione al predetto Accordo.

MARCHETTI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale scientifico, adottata a Bruxelles l'11 giugno 1968.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 20 della Convenzione stessa.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.